

presidi - le quali sono state ora regolate con criteri di maggiore larghezza, consentendo che i militari possano recarsi al lavoro oltre i limiti dei presidi, pernottare e rimanere fuori residenza anche per qualche giorno consecutivo.

« Le concessioni occasionali sono particolarmente adatte per le operazioni agricole che, come quella della vendemmia, non hanno lunga durata: onde io ritengo che di esse i viticoltori abbiano potuto e possono molto opportunamente giovare. Non mi sarebbe d'altra parte consentito di adottare in loro favore alcun altro provvedimento.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere, se non creda opportuno sospendere per i riformati medici delle classi 1874 e 1875 l'obbligo dell'invio a Firenze, considerando che essi non hanno subito alcuna visita dall'epoca della loro leva e tenendo conto della non lieve spesa di trasferta e di viaggio di cui per quell'invio si graverebbe lo Stato ».

RISPOSTA. — « L'apprezzamento della idoneità fisica per i medici riformati soggetti a nuova visita non può basarsi unicamente sui comuni criteri vevoli per i militari in genere, ma deve informarsi ad un complesso armonico di fattori in rapporto alle molteplici e svariate condizioni in cui essi sono chiamati a prestare l'opera loro. Il provvedimento quindi di inviare tutti i medici soggetti a visita presso la Scuola di sanità di Firenze è stato dettato precipuamente dalla considerazione che solo in tal modo può ottenersi quella unicità di giudizio necessaria ad eliminare ogni disparità di trattamento, unicità che certo non potrebbe ottenersi qualora le visite fossero fatte presso i vari Consigli di leva.

« Ora, poichè trattasi di un provvedimento di carattere generale, questo Ministero non ritiene giusto ed opportuno accogliere la proposta dell'onorevole interrogante, con la quale, sospendendosi le visite a Firenze dei medici riformati delle classi 1874 e 1875 si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra categorie diverse di medici, ed un diverso apprezzamento delle loro attitudini fisiche al servizio militare.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, dato il bando del Comando supremo, col quale si istituiscono i giudici relatori nei tribunali militari di guerra, intenda adottare, nell'interesse della giustizia, anche nei tribunali militari territoriali, tale riforma che pare abbia già dato buona prova ».

RISPOSTA. — È in preparazione un progetto di riforma della procedura giudiziaria nei tribunali militari territoriali.

« Tale progetto, tra le altre disposizioni, comprende anche l'istituzione dei giudici relatori presso i tribunali anzidetti.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere, se non creda opportuno, per ragioni di equità, di estendere agli avventizi delle amministrazioni dello Stato il beneficio accordato agli impiegati di ruolo con la circolare relativa al diritto di nomina ad ufficiale di milizia territoriale nelle varie armi ».

RISPOSTA. — « La disposizione per cui è stato concesso agli impiegati dello Stato riformati, sottoposti a nuova visita col recente decreto luogotenenziale 12 agosto 1917, n. 1230, di aspirare alla nomina di sottotenente della milizia territoriale nelle varie armi con i requisiti di cultura richiesti dal Regio decreto 4 dicembre 1898, n. 507, è stata determinata dal fatto che per gli impiegati dello Stato riformati fu, con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 giugno 1915, n. 350, posto esplicito divieto di conseguire la nomina ad ufficiale di milizia territoriale, finchè non intervenisse l'eventuale chiamata della rispettiva classe; talchè, a detti impiegati non fu consentita la nomina di cui trattasi quando avrebbero potuto ancora concorrervi con i titoli di studio prescritti dal Regio decreto 4 dicembre 1898, n. 507, inferiori, cioè, a quelli attualmente stabiliti dalle successive disposizioni modificatrici del citato Regio decreto.

« Trattasi dunque d'un provvedimento, il quale in tanto è giustificato, in quanto si applichi a coloro che dal suddetto divieto della Presidenza del Consiglio furono vincolati. E, poichè tale divieto ebbe a riguardare soltanto gli impiegati in pianta stabile, non quelli avventizi, la disposizione eccezionale di cui trattasi, mentre